

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N.15 DEL 28/04/2010

CASSE EDILI

IL QUESITO

Efficacia dell'accordo conciliativo tra datore di lavoro e lavoratore con riguardo agli obblighi contributivi verso le Casse Edili.

* * *

ACCORDO CONCILIATIVO E CASSE EDILI

Nelle ipotesi di ricorso a formule conciliative tra datore di lavoro e lavoratore, in sede sindacale come presso la Direzione Provinciale del Lavoro, si pone il problema degli effetti dell'accordo raggiunto sugli obblighi delle imprese nei confronti delle Casse Edili. Più nello specifico, potrebbe sostenersi che il pagamento al lavoratore, di una somma onnicomprensiva in sostituzione delle voci retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro, liberi l'azienda anche dall'adempimento di obblighi verso le Casse Edili. Seguendo tale linea logica, l'accordo conciliativo andrebbe a soddisfare ogni ragione di debito/credito anche nei confronti della Cassa.

Come noto, le Casse Edili sono enti bilaterali paritetici, istituiti sulla base della previsione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili. In particolare, le Casse Edili si inquadrano tra le Associazioni non riconosciute regolate dall'art. 36 e ss. cod. civ. (Cass. civ., 6 marzo 1986, n. 1502).

In conseguenza della natura di associazioni non riconosciute, l'attività di tali Enti è disciplinata essenzialmente dalle regole stabilite dagli associati, vale a dire le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro, istitutivo della Cassa.

Dunque, le funzioni affidate dalle associazioni sindacali alle Casse Edili costituiscono per quest'ultime un obbligo da svolgere, nei limiti stabiliti dagli accordi sottoscritti dalle parti costituenti. In tale prospettiva, le parti sociali risultano soggetti "mandanti" delle Casse Edili, "mandatarie", secondo lo schema del mandato (artt. 1703 e ss. cod. civ.).

Ciò induce a negare il rilievo degli atti di conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro rispetto all'obbligo, a carico della parte datoriale, di accantonamento della retribuzione presso le Casse Edili.

Come noto, i datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso le Casse Edili gli importi corrispondenti a determinate voci retributive (ratei di ferie, gratifica natalizia e festività, ecc.). Tali emolumenti sono poi erogati dalle Casse ai lavoratori, a scadenze prestabilite dalla contrattazione collettiva.

Nell'erogare le predette somme, la Cassa assume il ruolo di soggetto intermediario nel pagamento di emolumenti che, altrimenti, sarebbero dovuti direttamente dal datore di lavoro, a titolo di corrispettivo dell'attività lavorativa, e che, quindi, hanno natura prettamente retributiva (Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26324; Cass. civ., 1 ottobre 2003, n. 14658, in *Mass. giur. it.*, 2003, in *Arch. civ.*, 2004, 941, in *Gius.*, 2004, 6, 814, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 96; Trib. Napoli, 31 gennaio 2006; contra v. Trib. Modena, 22 settembre 2000, *Lav. nella giur.*, 2001, 657 nota di RONDO).

Più nello specifico, il rapporto trilaterale che si instaura in tal modo tra lavoratore, datore di lavoro e Cassa Edile, è riconducibile all'istituto della delegazione di pagamento di cui agli artt. 1269 e ss. cod. civ. (in tal senso, cfr. Cass. civ., 1 ottobre 2003, n. 14658, in *Mass. Giur. It.*, 2003, in *Arch. civ.*, 2004, 941, in *Gius.*, 2004, 6, 814, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 96; App. Potenza, 27 aprile 2009; Trib. Milano, 7 maggio 2009; Trib. Bari, 22 settembre 2006). In tale prospettiva, la Cassa Edile, in quanto soggetto delegato, è incaricata dal datore di lavoro, soggetto delegante, a corrispondere specifiche voci retributive dovute da quest'ultimo al lavoratore, delegatario.

Secondo l'opinione dominante (per tutti, cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1996, 599), l'incarico del delegante al delegato configura un rapporto di mandato. Peraltro, l'incarico alle Casse Edili non proviene dai singoli individui, bensì ha la propria fonte nella contrattazione collettiva, la quale è espressione della volontà delle organizzazioni rappresentative delle parti sociali. Tali organizzazioni sono portatrici di un interesse diverso da quello individuale dei relativi iscritti, definito "collettivo", e che "non è la somma di interessi individuali, ma la loro combinazione ed è indivisibile, nel senso che viene soddisfatto non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività" (F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1994).

Il mandato alla Cassa Edile risulta quindi conferito nell'interesse collettivo delle associazioni di categoria, che hanno sottoscritto la relativa fonte costitutiva (il contratto collettivo nazionale di lavoro), ed è assimilabile alla figura del cosiddetto "mandato collettivo", ossia un mandato conferito da più soggetti per un interesse comune.

Ne deriva il corollario dell'applicabilità della regola di cui all'art. 1726 cod. civ., secondo cui il mandato collettivo può essere revocato esclusivamente con il consenso di tutti i soggetti mandatarî. Sicché, il singolo datore di lavoro ed il singolo lavoratore, che si obbligano a rispettare il meccanismo della Cassa Edile per effetto dell'applicazione del contratto collettivo al rapporto di lavoro, aderiscono ad un mandato collettivo al quale non possono più sottrarsi nemmeno consensualmente, attraverso un accordo transattivo.

Ne deriva che gli atti di pagamento diretto, anche assunti in sede conciliativa, non fanno venire meno l'obbligo del datore di lavoro di permettere alla Cassa Edile l'esecuzione del mandato conferito dalle parti sociali, versando alla stessa le specifiche voci retributive dovute (indirette, ratei di ferie, festività, ecc.).

Considerazioni diverse valgono per i contributi diretti a dotare le Casse Edili delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento di fini istituzionali. Tali contributi non hanno natura

retributiva, bensì sono oggetto di un rapporto obbligatorio diretto ed esclusivo tra datore di lavoro e Cassa edile, distinto ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.

Ne consegue che l'obbligo di versamento di tale contribuzione istituzionale non può venire meno in conseguenza di un accordo transattivo tra lavoratore ed impresa, il quale, secondo il principio cardine dell'ordinamento (art. 1372 cod. civ.), ha "forza di legge" esclusivamente tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) e "non produce effetto rispetto ai terzi" (cassa edile). L'eventuale transazione con il lavoratore lascia quindi immutato l'obbligo del datore di lavoro di versare la contribuzione istituzionale in adempimento di un distinto ed autonomo obbligo nei confronti della Cassa edile, soggetto "terzo" rispetto alla transazione.

Principali riferimenti giurisprudenziali

Cass. civ., 6 marzo 1986, n. 1502;
Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26324;
Cass. civ., 1 ottobre 2003, n. 14658, in *Mass. giur. it.*, 2003, in *Arch. civ.*, 2004, 941, in *Gius.*, 2004, 6, 814, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 96;
App. Potenza, 27 aprile 2009;
Trib. Milano, 7 maggio 2009;
Trib. Bari, 22 settembre 2006;
Trib. Napoli, 31 gennaio 2006;
Trib. Modena, 22 settembre 2000, *Lav. nella giur.*, 2001, 657 nota di RONDO

Principali riferimenti dottrinali

F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1996, 599;
F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1994.

Principali riferimenti normativi

Art. 36 e ss. cod. civ.;
Artt. 1260 e ss. cod. civ.;
Artt. 1269 e ss. cod. civ.;
Art. 1372 cod. civ.;
Art. 1726 cod. civ.;
Art. 2113, comma 4, cod. civ.

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

